

Assicurazione per le collezioni aziendali

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA Art Versicherung AG – Prodotto: “Corporate Art Collection”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione annuale che assicura su base “All risks” opere ed oggetti d’arte collocati negli immobili o porzioni di immobili ubicati nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana dove si svolge l’attività istituzionale esercitata dal Contraente.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sono assicurate le opere d’arte e gli altri oggetti aventi valore storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico o altri oggetti da collezione esposti nell’ambito degli immobili dove la Contraente svolge l’attività istituzionale.
- ✓ La garanzia, salvo diversa espressa previsione di polizza, opera anche durante il trasporto dei Beni Assicurati dalla sede ove si trovano abitualmente alla sede di esposizioni temporanee o presso restauratori e viceversa quando rientrano presso la loro sede abituale.
- ✓ Sono inoltre inclusi, salvo diversa espressa previsione di polizza, i danni conseguenti a Terrorismo, Alluvioni, Inondazioni e Terremoto.
- ✓ Qualora l’edificio che ospita la collezione sia interessato da elementi artistici e architettonici, la polizza prevede l’indennizzo dei costi di restauro.



Che cosa non è assicurato?

L’assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate. La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati “Esclusioni”.

Di seguito alcune delle principali Esclusioni:

- ✗ Il Fabbricato
- ✗ I danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza
- ✗ Dolo del Contraente o dell’Assicurato



Ci sono limiti di copertura?

La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli. Di seguito alcuni dei principali limiti:

- ! Danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo, autorità di fatto o di diritto.
- ! Danni causati da attacchi cibernetici, da contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.
- ! Danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni d’acqua alta.
- ! Danni causati dall’esposizione al gelo, calore, variazioni di temperatura, condensazione, umidità e radiazioni luminose.
- ! Danni causati da stato di conservazione, progressivo deterioramento del bene assicurato, vetustà, muffa, usura, ruggine, ossidazione.
- ! Danni causati da roditori, tarli, tarme o altri insetti e parassiti.
- ! Danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodi non idonei alla natura e al valore del bene assicurato.
- ! Danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici dovuti al funzionamento o ad usura.
- ! Danni ad opere esposte all’aperto.
- ! Misteriose sparizioni, ammanchi constatati in sede di inventario e gli smarrimenti.



Dove vale la copertura?

- ✓ L’assicurazione vale, nei termini di polizza, nel territorio della **Repubblica Italiana**, della **Città del Vaticano**, della **Repubblica di San Marino**, degli **Stati dell’Unione Europea**. Grazie alla sua natura flessibile, la copertura “Corporate Collection” non si limita infatti alla giacenza presso la principale ubicazione del rischio, ma può prevedere una estensione alla giacenza presso altre sedi ricorrendo alla formula “da chiedo a chiedo”.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il **dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio** da assicurare e il **dovere di comunicare**, nel corso del contratto, i **cambiamenti** che comportano un aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti**, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, **possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.**



Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagata al rilascio della polizza. Se previsto il frazionamento, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. **La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio.** In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.**

Assicurazione per le collezioni aziendali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA Art Versicherung AG

Prodotto: "Corporate Art Collection"



Data ultima edizione: Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032. Viale Don Luigi Sturzo, n. civico 35 – CAP 20154; città Milano; tel. +39 02 8889651; sito internet: www.axa-art.it; e-mail: info@axa-art.it; PEC: axa-art@legalmail.it

La sede legale di AXA Art Versicherung AG è situata a Colonia (Germania) in Colonia Allee 10-20, 51067, Registro delle Imprese di Colonia HR B nr. 32170, fa parte del Gruppo AXA ed è sottoposta al controllo della BaFin, quale autorità tedesca di vigilanza preposta.

AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia, mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito all'Impresa sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39 02 8889651 – Fax +39 02 8889659; indirizzo internet: www.axa-art.it; indirizzo di posta elettronica: info@axa-art.it.

In Italia l'Impresa opera in regime di stabilimento ed esercita l'assicurazione nei rami: merci trasportate, incendio ed altri elementi naturali escluso il rischio energia atomica, altri danni ai beni (con l'esclusione dei rischi bestiame e grandine), responsabilità civile generale e perdite pecuniarie. È iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032.

Il patrimonio netto di AXA Art Versicherung AG, riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a Euro 69.594.000,00 di cui Euro 14.637.000,00 di capitale sociale interamente versato.

Il solvency ratio al 31 dicembre 2017, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CS del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 191%.

Per informazioni patrimoniali sulla Società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa) è possibile consultare il sito: www.axa-art.com/de/de/download.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Sono assicurate le opere d'arte e gli altri oggetti aventi valore storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico o altri oggetti da collezione esposti nell'ambito degli immobili dove la Contraente svolge l'attività istituzionale.

La polizza prevede la formula "All Risks" (Tutti i Rischi) [a titolo esemplificativo incendio, furto e rapina, restauro in seguito a danni accidentali, eventuale deprezzamento a seguito sinistro] che copre qualsiasi possibile rischio ad eccezione delle limitazioni / esclusioni espressamente elencate nel testo di polizza (articolo 3 – Esclusioni, sezione oggetti d'arte).

La garanzia, salvo diversa espressa previsione di polizza, opera anche durante il trasporto dei Beni Assicurati dalla sede ove si trovano abitualmente alla sede di esposizioni temporanee o presso restauratori e viceversa quando rientrano presso la loro sede abituale.

Sono inoltre inclusi, salvo diversa espressa previsione di polizza, i danni conseguenti a Terrorismo, Alluvioni, Inondazioni e Terremoto.

Qualora l'edificio che ospita la collezione sia interessato da elementi artistici e architettonici, la polizza prevede l'indennizzo dei costi di restauro resisi necessari a causa di un evento accidentale, repentino e violento.

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

Rischio sola Giacenza

È possibile limitare la copertura esclusivamente quando le opere d'arte assicurate sono nella sede espositiva abituale indicata nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze o nullità delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

Rischi esclusi

I danni causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose.

I danni causati da o dovuti a stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto d'arte assicurato;

I danni causati da o dovuti a tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori.

I danni causati da o dovuti ad operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata 1) da personale non specializzato, ovvero 2) con mezzi e metodologie non idonee; restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti d'arte assicurati.

I danni causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili.

I danni causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali.

I danni causati da o dovuti ad ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario.

I danni causati da o dovuti a truffa, estorsione, appropriazione indebita.

I danni indiretti, cioè che non riguardino la materialità degli oggetti d'arte assicurati.

I danni verificatisi in occasione di:

a) furto, tentato o consumato, allorché l'autore si sia introdotto nei locali o aree contenenti gli oggetti d'arte assicurati o parte di essi:

- senza violare le difese esterne descritte mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi autentiche;
- in modo clandestino e con asportazione della refurtiva a locali o aree chiusi, senza violare le difese esterne come indicato al punto precedente.

b) trasporto e/o movimentazione e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico degli oggetti d'arte assicurati al di fuori dei locali o aree descritte in polizza;

c) atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od autorità di fatto o di diritto;

d) di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;

e) franamento, cedimento o smottamento del terreno eruzioni vulcaniche, bradisismo;

f) maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta;

g) frane, valanghe e slavine;

h) inondazioni e alluvioni;

	<p>i) terremoti;</p> <p>j) attacchi cibernetici: In nessun caso l'assicurazione copre perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico. Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici sono escluse le perdite derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile;</p> <p>k) contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche: In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:</p> <p>a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;</p> <p>b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;</p> <p>c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;</p> <p>d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici;</p> <p>e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.</p> <p>Relativamente alla Sezione "Costi di Restauro" sono altresì esclusi i danni totali e il mancato restauro non iniziato entro un anno dal momento del sinistro.</p>
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano limitazioni delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o – se si tratta di furto o rapina – altera le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

La Società non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

Cosa fare in caso di sinistro

Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- come previsto dall'art. 1914 Codice Civile, prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata o telefax, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

Assistenza diretta/in convenzione: non sono fornite prestazioni direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.

Prescrizione: in assenza di comunicazione fra le Parti, dopo due anni il sinistro cade in prescrizione.

<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.</p>
<p>Obblighi della Società</p>	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale.</p> <p>A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore della Società, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.</p> <p>Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. Il premio, qualora sia frazionato, in più rate, è determinato per periodo assicurativo di un anno ed è sempre interamente dovuto.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore, salvo diversa comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di esenzione imposte.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare al Contraente con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua.</p> <p>La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario, la copertura comincia dalle h. 24:00 del giorno di pagamento.</p> <p>La garanzia, previo invio alla Società mediante fax o e-mail dell'elenco delle opere d'arte (autore, titolo, tecnica/materia, datazione, misure, valore singola opera), e degli ulteriori documenti indicati all'art. VII) – Nuovi Acquisti / esclusioni delle Condizioni Particolari, è automaticamente estesa alle opere d'arte acquistate nel corso dell'annualità assicurativa, fino alla percentuale stabilita al predetto articolo, su base di valore dichiarato ad eccezione delle opere d'arte valorizzate da esperti benevisi dall'Impresa per i quali la garanzia è su base di "stima accettata".</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Qualora il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza (art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza della garanzia, delle Norme Generali).</p> <p>Parimenti la stessa sospensione decorre nel caso in cui il Contraente non paghi entro 30 giorni dalla presentazione della eventuale appendice di Regolazione Premio (che regola i nuovi acquisti e/o i trasporti) e della conseguente appendice di Riforma / Quietanza.</p>



Come posso disdire la polizza?

<p>Ripensamento dopo la stipulazione</p>	<p>Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione dello stesso per eventuale ripensamento.</p>
<p>Risoluzione</p>	<p>È possibile impedire il rinnovo automatico della polizza inviando all'Impresa richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.</p>

Il Contraente dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare alla Società con preavviso di 30 giorni. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.



A chi è rivolto questo prodotto?

Corporate Art Collection è un prodotto con formula "ALL RISKS" rivolto all'assicurazione di opere ed oggetti d'arte collocati negli immobili o porzioni di immobili ubicati nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana dove si svolge l'attività istituzionale esercitata dal Contraente.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto possono differire in base all'intermediario alla quale è assegnata la polizza. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa il 18,64% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'intermediario per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Reclami Viale Don Luigi Sturzo, 35 - 20154 Milano Tel. 02/888.965.1 - Fax. 02/888.965.59 E-mail: UfficioReclami@axa-art.it</p> <p>avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">• nome e cognome, indirizzo completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante;• numero della polizza AXA Art e nominativo del Contraente;• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;• breve descrizione del motivo di lamentela;• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Si segnala che a fronte dell'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46 del 26 novembre 2016, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dall'Impresa che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA (Fax 06.42133206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia e nel caso il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa assicuratrice.
Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it e www.ania.it .

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (arbitrato)	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, eventuali controversie relative alla determinazione del valore del danno saranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti sottoscrittrici il contratto. Per attivare la procedura, è necessario comunicare all'Impresa la volontà di dare avvio alla stessa. L'Impresa provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo 6 – Controversie, Nomine dei periti e relativo mandato, delle Norme che regolano i casi di sinistro, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p>
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Corporate Art Collection

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

Contratto di assicurazione all risks
per le collezioni aziendali

Edizione gennaio 2019

Glossario / Definizioni

Termini ai quali le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- a) Assicurazione:** il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1888 Codice Civile.
- b) Polizza:** il documento che prova l'assicurazione e tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici e/o allegati, durante il periodo di validità dello stesso.
- c) Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- d) Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- e) Società:** AXA Art Versicherung AG.
- f) Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- g) Rischio:** la probabilità che accada il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- h) Sinistro:** il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione. I danni o le perdite che avvengano nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa, costituiscono un unico sinistro.
- i) Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
- j) Franchigia:** l'ammontare, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene detratto dall'importo indennizzabile e rimane, quindi, a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi d'indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti d'indennizzo.
- k) Scoperto:** l'ammontare, espresso in percentuale che viene detratto dall'importo indennizzabile a termini di polizza e rimane, quindi, a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi d'indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
- l) Valore commerciale:** il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato o del modernariato.
- m) Stima accettata:** il valore commerciale attribuito alle cose assicurate di comune accordo fra le Parti contraenti la polizza (art. 1908 - 2° comma C.C.).
- n) Valore dichiarato:** il valore delle cose assicurate indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale delle cose colpite da sinistro.
- o) Deprezzamento:** la diminuzione di valore commerciale rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro, subita dall'oggetto d'arte assicurato colpito da sinistro, accertato dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società.
- p) Oggetti d'arte:** quadri, dipinti, affreschi e/o mosaici staccati, arazzi, sculture, tappeti, mobili, arredi e qualsiasi altro oggetto, esclusi francobolli, monete, gioielli e preziosi in genere, il cui mercato di riferimento sia quello dell'arte, dell'antiquariato e/o del modernariato.
- q) Oggetti d'arte fragili:** quelli in vetro, cristallo, ceramica, porcellana, maiolica, terracotta e quelli di qualsiasi altro materiale che, per natura o tipo di lavorazione, presentino analoghe caratteristiche di fragilità.
- r) Oggetti d'arte di piccole dimensioni:** quelli aventi misure inferiori a cm. 35 di altezza, cm. 25 di larghezza e cm. 25 di profondità.
- s) Restauro:** l'atto del restaurare gli oggetti d'arte a seguito di danno parziale, effettuato da personale specializzato.
- t) Elementi architettonici:** affreschi e/o dipinti murali figurativi e/o decorativi, con l'esclusione di intonaci monocromi, stucchi, gessi, mosaici parietali, rivestimenti marmorei, specchi, bassorilievi e simili, inseriti o facenti parte di elementi strutturali e/o di apparati decorativi fissi e inamovibili, boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi e/o dipinti), soffittature a cassettoni decorati o scolpiti, balaustre, colonne marmoree, capitelli e caminetti.

Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.)

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento**, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. **Il premio, qualora sia frazionato, in più rate, è determinato per periodo assicurativo di un anno ed è sempre interamente dovuto.**

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata A/R con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Proroga del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 8 – Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente.

Art. 10 – Legge applicabile. Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.

Art. 11 – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo. **Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.**

Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.)

Art. 12 – Comunicazioni

Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni del Contraente/Assicurato vanno indirizzate alla sede della Società indicata in polizza. Le comunicazioni della Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicato in polizza.

Art. 13 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuato sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell'Assicurato.

Art. 14 – Limite massimo di risarcimento

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società nè in tutto né in parte le cose residue o salvate dal sinistro.

Art. 15 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre diritto ad ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare tutte le necessarie indicazioni ed informazioni.

Art. 16 – Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 17 – Rinuncia al diritto di surrogazione (rivalsa)

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti che potessero competere all'Assicurato nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile oppure competere al Contraente stesso, verso: installatori, depositari ed addetti alla sorveglianza; sono fatti salvi i casi sotto elencati ed a condizione che l'Assicurato od il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società ha tuttavia diritto di surroga (rivalsa):

- in caso di dolo;
- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.

Per tali evenienze l'azione di rivalsa nei confronti di Terzi sarà esperita nei termini consentiti dalle leggi e/o convenzioni nazionali ed internazionali applicabili, impegnandosi il Contraente, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, a compiere tutti gli atti necessari per salvaguardare detta azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili.

Art. 18 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **come previsto dall'art. 1914 Codice Civile, prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;**
- b) **qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;**
- c) **ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata o telefax, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;**
- d) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;**
- e) **conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.**

Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.)

Art. 19 – Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

Art. 20 – Mandato dei Periti liquidatori

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato o aggravato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4, delle Norme che regolano l'assicurazione della Sezione A) – Oggetti d'arte;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dal Perito, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia affidata collegialmente a più Periti, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Art. 21 – Esagerazione dolosa

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 22 – Pagamento dell'indennizzo

- 1) Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui alla clausola 20.
- 2) A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore della Società, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.
- 3) Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.

C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione della Sezione A) Oggetti d'arte

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti anche consequenziali, **a seguito di eventi non espressamente esclusi** che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento degli oggetti d'arte assicurati.

Art. 2 – Operatività in caso di furto

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Art. 3 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per danni:

- a) **causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;**
- b) **causati da o dovuti a stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto d'arte assicurato;**
- c) **causati da o dovuti a tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori;**
- d) **causati da o dovuti ad operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata 1) da personale non specializzato, ovvero 2) con mezzi e metodologie non idonee; restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti d'arte assicurati;**
- e) **causati da o dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;**
- f) **causati da o dovuti a dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agisca giudizialmente contro gli autori diretti o che abbiano concorso ad agevolare il fatto, ed egli stesso non agisca in rivalsa contro di essi;**
- g) **causati da o dovuti ad ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario;**
- h) **causati da o dovuti a truffa, estorsione, appropriazione indebita;**
- i) **indiretti, cioè che non riguardino la materialità degli oggetti d'arte assicurati; verificatisi in occasione di:**
 - j) **furto, tentato o consumato, allorché l'autore si sia introdotto nei locali o aree contenenti gli oggetti d'arte assicurati o parte di essi:**
 - **senza violare le difese esterne descritte mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi autentiche;**
 - **in modo clandestino e con asportazione della refurtiva a locali o aree chiusi, senza violare le difese esterne come indicato al punto precedente.**
- k) **trasporto e/o movimentazione e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico degli oggetti d'arte assicurati al di fuori dei locali o aree descritte in polizza;**
- l) **atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od autorità di fatto o di diritto;**
- m) **esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione della Sezione A) Oggetti d'arte

- n) **frammento, cedimento o smottamento del terreno eruzioni vulcaniche, bradisismo;**
- o) **maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta;**
- p) **frane, valanghe e slavine;**
- q) **inondazioni e alluvioni;**
- r) **terremoti;**
- s) **clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici**
In nessun caso l'assicurazione copre perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici sono escluse le perdite derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile;
- t) **clausola istituzionale di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche**
In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:
 - a) **da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;**
 - b) **dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;**
 - c) **da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;**
 - d) **dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici;**
 - e) **da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.**

Art. 4 – Determinazione dell'indennizzo

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tale importo non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a *stima accettata* il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponde, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme.

Art. 5 – Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori commerciali di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

La presente norma non ha applicazione quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con *stima accettata*. **Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati la presente norma si applica per la parte restante.**

Art. 6 – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate sono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli oggetti d'arte medesimi più gli interessi legali. **Se invece la**

C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione della Sezione A) Oggetti d'arte

Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto. **Se gli oggetti recuperate rivelassero d'essere di qualità e valore difforni da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito,** fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 7 – Precisazioni

Scioperi, sommosse, atti di vandalismo

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da:

- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di vandalismo o sabotaggio.

Atti di terrorismo

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

C.G.A. – Condizioni Particolari

I. **Variazioni climatiche**

A parziale deroga dell'art. 3 a) delle Norme che regolano l'assicurazione della Sezione A) - Oggetti d'arte, la garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

II. **Estorsione**

A parziale deroga dell'art. 3 h) delle Norme che regolano l'assicurazione della Sezione A) - Oggetti d'arte, la Società risponde dei danni agli oggetti d'arte assicurati, causati da o conseguenti a fatti qualificabili come estorsione ex art. 629 del Codice Penale **ferma comunque l'esclusione di quelle fattispecie per le quali possa sussistere, anche implicitamente, un divieto di assicurabilità ai termini di Legge.**

III. **Inondazioni ed alluvioni**

La Società risponde fino al limite previsto in scheda di polizza e a deroga dell'art. 3 q) delle Norme che regolano l'assicurazione della Sezione A) - Oggetti d'arte, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) **ad enti mobili all'aperto;**
- b) **agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per i mobili ed i tappeti.**

IV. **Terremoto**

La Società risponde fino al limite previsto in scheda di polizza e a deroga dell'art. 3 r) delle Norme che regolano l'assicurazione della Sezione A) - Oggetti d'arte, dei danni materiali e diretti subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

V. **Trasporti**

Sono assicurati, fino alla somma espressa nella scheda di polizza, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza sovrappremio tutti i trasporti effettuati dal Contraente anche tramite proprio personale di fiducia, in ambito territoriale della Repubblica Italiana, di Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, con veicoli e/o furgoni a motore.

È fatto obbligo di:

- **imballare gli oggetti a regola d'arte tenendo conto della natura degli stessi; per gli oggetti fragili è obbligatoria "cassa lignea" con all'interno materiale ammortizzante;**
- **alloggiare gli oggetti in vani non visibili dall'esterno;**
- **presenza a bordo veicolo di almeno due persone, munite di telefono cellulare;**
- **non lasciare gli oggetti mai incustoditi neanche durante brevi soste.**

La Società si riserva di valutare eventuali richieste di copertura, da parte del Contraente, per i trasporti di opere il cui valore sia superiore al limite previsto in scheda di polizza o in ambito territoriale diverso.

Tale estensione potrà essere concessa a condizioni economiche e normative da concordarsi di volta in volta tra le Parti, sulla base delle informazioni fornite dal Contraente in merito al trasporto e alle opere da movimentare.

VI. **Opere presso terzi**

La garanzia s'intende estesa fino alla somma espressa nella scheda di polizza e previa comunicazione scritta alla Società, alla giacenza di oggetti d'arte assicurati presso restauratori/corniciari e/o mostre/fiere, a condizione che i mezzi di protezione dei locali siano costituiti da robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte e robuste ante con idonei congegni di chiusura interni od inferriate infisse al muro a protezione di finestre od altre aperture trovantisì ad altezza inferiore a 4 mt. dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno e che sia funzionante ed attivato impianto di allarme antintrusione collegato centrale di controllo o istituto di vigilanza.

VII. **Nuovi acquisti / esclusioni**

La garanzia è estesa fino alla somma espressa in percentuale nella scheda di polizza e previa

C.G.A. – Condizioni Particolari

comunicazione scritta alla Società riportante una semplice descrizione, dal momento in cui gli oggetti si trovano all'interno dei locali descritti in premessa, agli oggetti d'arte acquistati nel corso dell'annualità assicurativa, su base di "valore dichiarato" (def. n) ad eccezione di quelle provenienti da Case d'Aste (valore d'acquisto più diritti d'asta) e quelli valorizzati da esperti d'arte benevisi alla Società, per i quali la garanzia è da intendersi su base di "stima accettata" (def. m).

Con comunicazione alla Società mediante fax o @mail, la Società prende atto altresì delle esclusioni, anche temporanee, dalla garanzia di polizza di opere d'arte assicurate.

Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società, sulla base delle comunicazioni ricevute, emette apposita appendice per la regolazione del premio per il periodo trascorso, calcolando in pro rata, e richiedendo il premio relativo se vi è incremento; nel caso di conguaglio negativo la Società non procede ad alcun rimborso di premio.

Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società procede con appendice ad aggiornare i valori assicurati e conseguentemente i premi.

In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla presentazione delle appendici suindicate varrà il disposto dell'art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

VIII. Furto commesso da dipendenti

A parziale deroga dell'art. 3 f) delle Norme che regolano l'assicurazione della Sezione A) - Oggetti d'arte, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla presente polizza, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e **sempre che si verificano le seguenti circostanze:**

- a) **che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
- b) **che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.**

IX. Furto con destrezza

La Società risponde fino al limite previsto in scheda di polizza e a parziale deroga dell'art. 3 j) delle Norme che regolano l'assicurazione della Sezione A) - Oggetti d'arte, al furto commesso con destrezza nell'interno dei locali descritti in polizza e durante le ore di apertura degli stessi, **a condizione che:**

- **nei locali ove siano collocati gli oggetti assicurati sia prevista la presenza di almeno una persona addetta alla sorveglianza o in alternativa, sia in funzione servizio di telecamere a circuito chiuso con registrazione in remoto degli eventi;**
- **sia accertato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.**

X. Onorario periti

La Società rimborsa, in caso di danno risarcibile a termini di polizza e **fino alla somma espressa nella scheda di polizza**, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

XI. Installazioni e/o sculture tradizionali poste all'aperto

Le opere d'arte assicurate possono essere collocate all'aperto **ma sempre e comunque all'interno di perimetro completamente recintato e sorvegliato.**

Dalla garanzia sono sempre esclusi i danni causati da eventi atmosferici, deperimento, usura, ammaloramento naturale dello stato conservativo (ossidazioni, ruggine, etc.), imbrattature animali.

Inoltre, si intendono esclusi i costi per attività di manutenzione (pulitura, consolidamenti, attività di manutenzione programmata etc).

La garanzia è estesa **fino ai limiti espressi nella scheda di polizza**, a:

- "Atti Vandalici" per costi di restauro o sostituzioni di singoli elementi.
- "Danni Accidentali" per costi di restauro o sostituzioni di singoli elementi.
- "Eventi Atmosferici: grandine e trombe d'aria" per costi di restauro o sostituzioni di singoli elementi.

Sono incluse **fino ai limiti espressi nella scheda di polizza** le spese di:

- viaggio, riprogettazione, manodopera, montaggio e disallestimento di installazioni colpite da danno, incluse spese di trasporto dei materiali.

C.G.A. – Condizioni Particolari

In tutti i casi di danno parziale risarcibile a termini di polizza, la Società limiterà l'indennizzo esclusivamente al costo documentato del restauro, restando sempre esclusa qualsiasi forma di deprezzamento.

XII. Esenzione imposte (se applicabile)

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente sezione di polizza sono di proprietà di persone ed enti residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D. Leg. n°52 del 22/01/2004 e pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge n°53 del 28/2/1983.

C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione della Sezione B) Costi di restauro

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La garanzia è prestata per i costi di restauro resisi necessari a seguito di danneggiamento degli elementi architettonici assicurati, a causa di un evento accidentale, repentino e violento.

Art. 2 – Esclusione per danni totali o mancato restauro

La perdita totale di elementi architettonici assicurati, per tale intendendosi un danneggiamento tale da renderne impossibile il recupero anche parziale, è esclusa dall'assicurazione.

La Società, inoltre, non procederà ad alcun indennizzo se il restauro non avrà avuto inizio entro un anno dal momento del sinistro.

Art. 3 – Determinazione dell'indennizzo

Nei limiti del massimale assicurato esposto nella scheda di polizza, l'indennizzo è pari alle spese documentate, sostenute dall'Assicurato per restaurare gli elementi architettonici assicurati.

Art. 4 – Sotto limiti d'indennizzo

Fermo il massimale assicurato, si concordano i limiti espressi nella scheda di polizza per:

- a) affreschi e/o dipinti murali figurativi e/o decorativi, con l'esclusione di intonaci monocromi;
- b) boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi e/o dipinti), soffittature a cassettoni decorati o scolpiti;
- c) tappezzerie e apparati decorativi in stucco e gesso;
- d) costi per ponteggi, trabattelli, approntamento di attrezzature di lavoro, analisi di laboratorio e quelli per studi, ricerche ed interventi necessari ad individuare la miglior tecnica di restauro nonché eventuale documentazione richiesta dalla soprintendenza.

Art. 5 – Franchigia a carico dell'assicurato

Il pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini di polizza, sarà effettuato previa detrazione della franchigia, espressa in scheda di polizza, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farla assicurare da altri.

Art. 6 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni causati da gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità di risalita salvo quelli derivanti da incendio, combustione, bruciature, fulmine, esplosione, scoppio, bang sonico;
- b) i danni causati da stato di conservazione dell'oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato o dei materiali di supporto quali murature, travature, intonaci, graticci, viti, ganci, legacci e simili;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) i danni determinati od agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- f) i danni da imbrattamento, graffiti, incisioni comunque prodotti agli elementi architettonici situati su loggiati, androni, cortili coperti, grotte artificiali che si trovano parzialmente all'esterno e che sono posti ad altezza inferiore a quattro metri dal suolo. Sono sempre esclusi tutti i danni da imbrattamento, graffiti, incisioni comunque prodotti a tutti gli elementi decorativi e architettonici che si trovano totalmente all'esterno;
- g) i costi resisi necessari per documentare fotograficamente il danno occorso come richiesto dalla Soprintendenza di competenza territoriale;

La Società non risarcisce inoltre i danni verificatisi in occasione di:

- 1) atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od autorità di fatto o di diritto;
- 2) esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di

C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione della Sezione B) Costi di restauro

particelle atomiche;

- 3) **eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, valanghe, cedimenti strutturali e franamenti del terreno;**
- 4) **clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici**
In nessun caso l'assicurazione copre perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.
Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici sono escluse le perdite derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile;
- 5) **clausola istituzionale di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche**
In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:
 - a) **da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;**
 - b) **dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;**
 - c) **da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;**
 - d) **dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici;**
 - e) **da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.**

Art. 7 – Esenzione imposte

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente sezione di polizza sono di proprietà di persone ed enti residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D. Leg. n°52 del 22/01/2004 e pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge n°53 del 28/2/1983.

Articoli di legge

- 1341 C.C. Condizioni generali di contratto**
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari**
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1469 bis C.C. Clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore**
(...) il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (...)
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
(...)
7) riconoscere a solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto (...).
- 1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi**
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Articoli di legge

- 1898 C.C. **Aggravamento del rischio****
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C. **Mancato pagamento del premio****
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C. **Assicurazione parziale****
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C. **Assicurazione presso diversi assicuratori****
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. **Avviso all'assicuratore in caso di sinistro****
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C. **Obbligo di salvataggio****
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)
- 1915 C.C. **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio****
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- 1916 C.C. **Diritto di surrogazione dell'assicuratore****
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Articoli di legge

- 2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 624 C.P. Furto**
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).
- 624 bis C.P. Furto in abitazione e furto con strappo**
(...).Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).
- 628 C.P. Rapina**
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impone della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).
- 629 C.P. Estorsione**
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (...).
- 635 C.P. Danneggiamento**
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno (...).
La pena è della reclusione da sei mesi a 3 anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: (...) 3) su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all'esercizio del culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (...).
- 639 C.P. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui**
Chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103,29.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (...) si applica la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a € 1.032,91 e si procede d'ufficio.
- 640 C.P. Truffa**
Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).
- 646 C.P. Appropriazione indebita**
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni (...).

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

AXA ART Versicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia rispetta i diritti e le libertà fondamentali delle persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i loro dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per attuare le norme che intendono tutelare i loro dati personali forniamo qui di seguito tutte le informazioni necessarie sul trattamento effettuato dalla società.

Il titolare del trattamento dei dati personali è AXA ART Versicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Viale Don Luigi Sturzo 35, 20154 Milano.

Il titolare ha nominato un proprio Data Protection Officer, il quale è domiciliato presso la sede legale della Compagnia e può essere contattato all'indirizzo email a privacy@axa-art.it

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web www.axa-art.com/it/it/privacy

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a Lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA ART") ha la necessità di disporre di dati personali, anche sensibili relativi essenzialmente alla salute (ora nel GDPR, "categorie particolari di dati personali") e giudiziari a Lei riferiti e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Alcuni di questi dati sono da Lei conferiti all'atto della sottoscrizione della polizza assicurativa o ci sono forniti da terzi per obbligo di legge o da altri soggetti quali: operatori assicurativi, gestori di banche dati legittimamente accessibili e organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo. Altri sono dati che devono essere ancora da acquisire nel corso del rapporto assicurativo.

In particolare, useremo i Suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto strettamente inerente lo specifico rapporto assicurativo intercorrente tra Lei e AXA ART, secondo i casi in virtù delle basi giuridiche di cui sotto, i Suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Nel caso di dati sensibili la eventuale comunicazione a destinatari individuati avverrà sulla base del Suo esplicito consenso, se verrà fornito.

Precisiamo che, senza i Suoi dati, non saremo in grado di fornirLe, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi relativi al contratto di cui Lei è parte. Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarLe comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei Suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarLa tempestivamente per fornirLe informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: rispetto alle finalità assicurative sopradescritte, il titolare del trattamento potrà trattare i Suoi dati personali senza consenso, essendo questi necessari per dare esecuzione al contratto di cui Lei è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.

Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per le finalità di cui sopra è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. E', invece, legittimo interesse del titolare valutare la convenienza economica e le condizioni che permettono di definire la prosecuzione del rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza e trattare i dati per agire o difendersi in giudizio e per prevenire frodi assicurative; come anche poter disporre di dati per analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno e attività statistiche, anche a fini di tariffazione.

Rispetto ai dati sensibili la base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è il Suo consenso.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, quindi, il trattamento degli eventuali dati sensibili necessari alla esecuzione del contratto e il cui utilizzo sarà, in ogni caso, strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate, il cui trattamento è ammesso dalla **autorizzazione n. 5/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari - 15 dicembre 2016** della Autorità Garante per la Protezione

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

dei Dati Personali.

Per i dati giudiziari, la base giuridica è l'autorizzazione 7/2016 - **Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 15 dicembre 2016** della Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali, di marketing, di profilazione e statistiche

In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, Le potremo chiedere di esprimere il Suo consenso espresso e facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di permetterci di svolgere attività promozionali di nostri servizi e/o prodotti. In particolare, i dati con il Suo consenso specifico ed espresso verranno usati per svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti sia con strumenti tradizionali (posta ordinaria o telefono) che con strumenti automatici (email, sms, mms, fax, social media), fermo restando che Lei potrà in ogni momento esprimere il Suo consenso anche solo limitatamente ad una di queste modalità di comunicazione. **Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo** e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso specifico alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità. Inoltre, i dati, con il Suo ulteriore separato consenso potranno esser usati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche.

Base giuridica del trattamento: per le finalità commerciali, di marketing e di profilazione sopra descritte, il trattamento sarà effettuato dal titolare esclusivamente sulla base dello specifico consenso espresso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tali specifiche finalità.

Per le finalità di analisi del mercato e di indagini statistiche, quando le attività di trattamento non sono effettuate utilizzando dati anonimi, Le chiederemo - anche in questo caso - di esprimere uno specifico consenso.

Modalità d'uso dei Suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati da AXA ART - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, di marketing e di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA ART, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione;
- collaboratori esterni e periti (quali storici dell'arte, esperti di sicurezza, consulenti legali, ecc.) per le valutazioni relative alle finalità sopra-citate. Tali collaboratori, di provata fiducia, opereranno dietro specifico incarico e verranno loro forniti i soli dati necessari all'espletamento della consulenza
- Istituti Bancari per la liquidazione del danno;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Alcuni di questi destinatari - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale li abbiamo specificatamente nominato responsabili esterni del trattamento con apposito contratto. Ad altri, i dati sono comunicati quali autonomi titolari. Nell'ambito del Gruppo AXA, è legittimo interesse comunicare i dati tra le varie società che lo costituiscono per finalità amministrative interne, compreso il trattamento dei dati dei clienti o dei dipendenti.

L'elenco dei destinatari nominati responsabili del trattamento è disponibile presso l'Ufficio del personale del titolare.

Nel caso di trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea, questo avverrà conformemente alla vigente normativa, ovvero sulla base di norme vincolanti d'impresa (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

(disponibili al link www.axa-art.com/it/it/privacy), sull'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero sulla base di un giudizio di adeguatezza del livello di protezione assicurato ai dati personali dal Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi saranno nominati responsabili esterni con uno specifico contratto ed agiranno attenendosi alle istruzioni e alle misure di sicurezza che AXA ART avrà definito per tutelare la riservatezza dei Suoi dati personali.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati

Tutti i dati personali che La riguardano sono conservati a cura della nostra società per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità del trattamento sopra indicate, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per finalità amministrativo-contabili e per ragioni fiscali. In ogni caso, i Suoi dati personali saranno cancellati o resi anonimi in modo irreversibile, decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto.

I dati trattati per finalità di marketing verranno cancellati decorsi 24 mesi dalla data della loro raccolta, mentre quelli relativi a finalità di profilazione verranno cancellati decorsi 12 mesi.

I Suoi diritti

Gli articoli da 15 a 22, GDPR Le conferiscono l'esercizio di specifici diritti.

L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Con la domanda d'accesso, Lei ha diritto di ottenere la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui Suoi dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattati, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. Lei ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali, rispetto alle finalità sopraindicate.

Rispetto ai Suoi dati personali, Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e ha il diritto di opporsi ad attività di profilazione e marketing.

Nel caso in cui il consenso costituisca la base giuridica del trattamento, Lei può anche revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Suoi dati personali.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA ART Versicherung AG - Rappresentanza generale per l'Italia - Viale Don Luigi Sturzo 35, 20154 Milano – c.a. Data Protection Officer - email a privacy@axa-art.it

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web www.axa-art.com/it/it/privacy

Il Data Protection Officer potrebbe avere bisogno di identificarLa, mediante richiesta di fornire copia del Suo documento d'identità.

Reclamo

Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria